

COMUNE DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE

STATUTO

Approvato con delibera consiglio comunale n. 17 del 10.7.2007

CAPO I IL COMUNE

Art. 1 Principi Generali

1. Il Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore, Ente Locale Autonomo, rappresentante la propria Comunità, né cura gli interessi e ne programma lo sviluppo secondo i principi della Costituzione e della Legge Generale dello Stato.
2. l'autogoverno della Comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Art. 2 Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria Comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione Repubblicana e ad esso sviluppo partecipa con ogni possibile iniziativa.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla Amministrazione.
3. Il Comune garantisce la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche e all'attività amministrativa.
4. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.
5. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri principali :
 - a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella Comunità Nazionale;
 - b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
 - c) la parità giuridica sociale ed economica tra l'uomo e la donna;
 - d) il sostegno, alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
 - e) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio, per garantire alla collettività una migliore qualità di vita, anche in stretta collaborazione con la Comunità Montana ed altri Enti Pubblici;
 - f) la difesa dei diritti civili dei propri amministrati.
6. Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione o all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali

sul proprio territorio e l'erogazione di forme di assistenza nelle località nelle quali dimorano temporaneamente.

Art. 3 **Programmazione e forme di cooperazione**

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione, della Provincia e degli altri Enti sovracomunali avvalendosi dell'apporto delle forze sociali economiche, sindacali, politiche, studentesche, giovanili e culturali.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Regione, la Provincia e gli altri Enti sono informati ai principi della cooperazione con l'obiettivo di raggiungere livelli avanzati di programmazione, coesistenza dei servizi, di risparmio energetico ed economico, di riequilibrio territoriale e di operatività funzionale ed amministrativa nel rispetto, comunque, delle diverse sfere di autonomia.

Art. 4 **Territorio e sede comunale**

1. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito al Comune definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni e i suoi poteri.
2. Il territorio del Comune si estende per kmq 16,35 ed è confinante con i Comuni di :
 - a) Caramanico Terme;
 - b) Abbateggio;
 - c) Bolognano;
 - d) Scafa.
3. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel centro storico.
4. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
5. La modifica della denominazioni delle borgate e frazioni o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio sentite, mediante apposite riunioni, le comunità interessate.

Art. 5 **Albo Pretorio**

1. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e deve inoltre garantire la facilità di lettura; qualora questa non fosse agevole, sarà comunque garantita dall'intervento di un dipendente comunale.
3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al primo comma avvalendosi di un Messo Comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 6
Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di San Valentino in Abruzzo Citeriore, ha un proprio gonfalone e un proprio sigillo che sono quelli storicamente in uso.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale.
3. L'uso del gonfalone per fini non istituzionali, è vietato.
4. La riproduzione e l'uso dello stemma e dei simboli del Comune, per fini non istituzionali, deve essere espressamente autorizzato dal Sindaco, che ne riferisce alla Giunta Municipale.

CAPO II
L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

SEZIONE I
I CONSIGLIERI

Art. 7
Il Consiglio Comunale

1. Ciascun Consigliere Comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato.

Art. 8
Diritti e doveri dei Consiglieri

1. Le modalità e le forme d'esercizio del diritto d'iniziativa e di controllo del Consigliere Comunale previste dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.
2. L'esame delle proposte di deliberazioni è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del giusto procedimento.
3. Qualora l'organo deliberante adotti una deliberazione modificando sostanzialmente la relativa proposta, è necessario che sulla medesima siano acquisiti nuovi pareri, che possono essere espressi anche nel corso della seduta della Giunta o del Consiglio.
4. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
5. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale.
6. I Consiglieri comunali che senza giustificato motivo, non intervengono ad una intera sessione ordinaria sono dichiarati decaduti.
7. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, di ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza e dopo motivato esame delle eventuali giustificazioni.
8. Per il computo dei quorum previsti dall'art. 45 commi 2 e 4 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si fa riferimento al numero dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 9
Consigliere anziano

1. Il Consigliere anziano è quello che abbia riportato il maggior numero di voti nell'ultima competizione elettorale e in casi di parità è quello più anziano di età.

Art. 10
Dimissione del Consigliere

1. Le dimensioni dalla carica di consigliere devono essere presentate dal Consigliere medesimo al rispettivo consiglio per iscritto.
2. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

SEZIONE II
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 11
Poteri del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e nel controllo l'attuazione. Vigila sul buon andamento dell'amministrazione comunale con i mezzi e secondo i criteri indicati nel seguente Statuto e nei Regolamenti.
2. Adempie alle funzioni specificamente demandategli dalle leggi statali e regionali e particolarmente dall'art. 32 della legge n. 142 del 1990.
3. Le deliberazioni di competenza del Consiglio non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, fatta eccezione per le delibere attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio , entro giorni 60 (sessanta) dall'adozione a pena di decadenza.

Art. 12
Prima Adunanza

1. Nella prima adunanza successiva all'elezioni, il Sindaco dà comunicazione al consiglio della nomina dei componenti della Giunta, tra cui un vice Sindaco, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo che il Consiglio comunale medesimo discute ed approva in apposito documento. (Rif. Art. 16-2° comma L. n. 81/1993).
2. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere comunicata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. (rif. Art. 1-L. n. 415/93).

Art. 13

Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, cui compete, altresì la fissazione del giorno dell'adunanza, salvo il casi in cui al successivo comma 2 del presente articolo.
2. Il Consiglio può essere convocato su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica.
3. Nei casi in cui al presente comma l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta, inserendo all'Ordine del giorno le questioni richieste.
4. In caso d'urgenza la convocazione può avere luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo casi ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.
5. Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Comitato Regionale di controllo e del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

Art. 14

Ordine del Giorno

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale è stabilito dal Sindaco.
2. Nel caso di cui al comma 2 dell'art. 21 (Convocazione su richiesta dei Consiglieri) debbono essere inseriti nell'ordine del giorno gli argomenti richiesti sempre che ricadano nella competenza del Consiglio.

Art. 15 Avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e notificato dal Messo comunale al domicilio dei Consiglieri, nei seguenti termini:
 - a) almeno 5 (cinque) giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, per le sedute ordinarie;
 - b) almeno 3 (tre) giorni prima per le sedute straordinarie;
 - c) almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, per i caso d'urgenza per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno. In tali casi la discussione e la deliberazione può essere differita, senza ulteriore convocazione, al giorno seguente, con decisione del Consiglio.
2. Si osservano le disposizioni dell'art. 155 del codice di procedura civile per il computo dei termini.

Art. 16

Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
2. Ai fini della determinazione del quorum necessario per la validità delle adunanze si considerano presenti i Consiglieri in aula al momento della formale dichiarazione di apertura della seduta che deve avvenire al più tardi entro un'ora da quella fissata nella convocazione.
3. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno quattro Consiglieri.

Art. 17
Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una diversa maggioranza.
2. Per la validità della votazione occorre, in ogni caso, almeno un voto favorevole.
3. Non si computano per la determinazione del numero dei votanti coloro che escono dalla sala prima della votazione.
4. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 18
Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del consiglio Comunale sono pubbliche.
2. Si procede in seduta segreta quando si tratta di questioni concernenti persone ed importino apprezzamenti o giudizi sulle qualità morali, sulle condizioni economiche, sulla condotta pubblica e privata e sulle capacità personali di chiunque.

Art. 19
Delle votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.
2. Sono adottate a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone come specificato nel precedente articolo 2° comma, nonché le deliberazioni relative a nomine o incarichi professionali.
3. Il Consigliere comunale ha l'obbligo di astenersi dal voto e dalla discussione e di allontanarsi dall'aula ove si tratti di deliberazione o comunque di atti che riguardano interessi propri, del coniuge, di parenti ed affini fino al quarto grado civile.
4. Nel caso in cui al comma precedente, per gli atti di portata generale che siano scindibili si procede, ove possibile, a discussioni e votazioni per parti separate.
5. I principi di cui ai commi precedenti si applicano anche per le sedute di Giunta e di Commissione, e pure per i componenti non Consiglieri che in ogni caso non possono esercitare il diritto di voto.

SEZIONE III
COMMISSIONI E GRUPPI CONSIGLIARI

Art. 20
Commissioni

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno Commissioni permanenti, temporanee o speciali.
2. Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, i poteri, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio promozionale. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima per delega.
3. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri incontri Sindaco, Assessori, Organismi Associativi, Funzionari e Rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedono.

5. Le commissioni eleggono il loro Presidente e prendono in esame gli argomenti che vengono loro sottoposti dagli organi del Comune.
6. Il parere delle Commissioni ha valore consultivo e non vincolante.
7. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento.

Art. 21

Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento e ne danno comunicazione al Segretario Comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
2. Il Regolamento può prevedere la conferenza dei Capigruppi e le relative attribuzioni.

SEZIONE IV

LA GIUNTA COMUNALE E IL SINDACO

Art. 22

Composizione della Giunta Comunale

1. La Giunta comunale si compone nel Sindaco, che le presiede, e di un numero massimo di quattro assessori. Alla carica di assessori possono essere chiamati, anche cittadini non facenti parte del Consiglio, purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere. (Rif. Art. 23-4° comma Legge n. 81/1993).
2. A tale carico possono, inoltre, essere chiamate persone di sesso femminile aventi i requisiti sopra descritti, al fine di assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi della Legge n. 125/1991.

Art. 23

Elezione del Sindaco e degli Assessori

1. Il Sindaco viene eletto contestualmente alle elezioni dei Consiglieri comunali, effettuata con sistema maggioritario, ed è membro di diritto del Consiglio comunale.
2. Ciascuna candidatura alla carica di Sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di Consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero di Consiglieri da eleggere e non inferiore a tre quarti. Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai tre quarti dei Consiglieri assegnati (Rif. Art. 2 Legge n. 415/93).
3. Nelle schede è indicato, affianco del contrassegno, il candidato alla carica di Sindaco.
4. Ciascun elettore ha il diritto di votare per un candidato alla carica di Sindaco, segnando il relativo contrassegno. Può altresì, esprimere il voto di preferenza per un candidato alla carica di Consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato alla carica del Sindaco prescelto scrivendone il cognome nell'apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno.
5. E' proclamato eletto Sindaco il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva, in caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.
6. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni, unitamente alle proposte degli indirizzi generali di governo. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.

7. La carica di Consigliere comunale è compatibile con la carica di assessore.
8. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio. (Rif. Art. 25 Legge n. 81/93).

Art. 24

Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore, sono stabilite dalla Legge.
2. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

Art. 25

Durata in cari – Surrogazioni

1. Il Sindaco e gli assessori rimangono in carica sino all'insediamento dei successori.
2. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di assessore, il Sindaco ne assume le funzioni o le affida ad altro assessore.
3. In questa ipotesi, il Sindaco comunica al Consiglio comunale, nella prima seduta immediatamente successiva, il nominativo di che surroga l'assessore cessato dalla carica.
4. Nell'ipotesi di impedimento temporaneo di un assessore, ne assume le funzioni il Sindaco e le affida ad altro assessore.

Art. 26

Revoca della Giunta (Mozione di sfiducia)

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta dal almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti. (Rif. Art. 18 Legge n. 81/93).

Art. 27

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

1. In caso di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
2. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
3. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal vice-Sindaco.
4. Il vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art.

15, comma 1 della Legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

5. Le dimissioni presentate del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
6. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della rispettiva Giunta. (Rif. Art. 20 Legge n. 81/1993).

Art. 28

Decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore

1. La decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore avviene per le seguenti cause :
 - a) sopravvivenza di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere comunale;
 - b) sopravvivenza di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di Assessore;
 - c) altri casi previsti dalla legge.
2. L'assessore che non interviene a 3 (tre) sedute consecutive della Giunta senza giustificato motivo, decade dalla carica.
3. Fatta salva l'applicazione dell'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154, la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza e dopo motivato esame delle sue eventuali deduzioni. Per detta notifica dispone il Sindaco obbligatoriamente entro dieci giorni dal ricevimento dell'istanza.

Art. 29

Organizzazione della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale.
2. Gli assessori sono preposti ai vari rami dell'amministrazione comunale e sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta medesima.
3. Le attribuzioni dei singoli assessori sono stabilite dal Sindaco il quale può, altresì, delegare particolari rami dell'Amministrazione a Consiglieri, attribuendo agli stessi il potere di firma.
4. Il Sindaco comunica al Consiglio comunale le attribuzioni della Giunta e le successive modifiche.
5. In assenza del Sindaco e del vice-Sindaco, ne fa le veci l'assessore più anziano di età.
6. In tal caso gli atti sono accompagnati dall'attestazione del Segretario comunale della detta assenza.

Art. 30

Attribuzione della Giunta

1. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati alla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalle Leggi e dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o dei funzionari dirigenti, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso. (Rif. Art. 17 Legge n. 81/1993).

2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indicano lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla Legge e dallo statuto.
3. La Giunta, in particolare nell'esercizio di attribuzioni di governo :
 - a) propone al Consiglio i Regolamenti;
 - b) approva i progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, che non siano attribuiti ad altri organi;
 - c) elabora le linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
 - d) assume attività di iniziativa di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
 - e) elabora e propone al consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;
 - f) nomina Commissione, ad eccezione di quelle previste dall'art. 20;
 - g) adotta provvedimenti di assunzione, cessazione e, su parere dell'apposita Commissione, quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale comunale non riservati ad altri organi;
 - h) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni concernenti beni mobili;
 - i) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto, autorizza o approva transazioni;
 - l) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
 - m) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla Legge o dallo Stato ad altro organo;
 - n) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi;
 - o) riferisce annualmente, nella seduta ordinaria di bilancio, al Consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi;
 - p) approva i ruoli dei tributi dei canoni e delle entrate comunali.
4. la Giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzione organizzatorie :
 - a) decide in ordine a controversie di competenza funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'Ente;
 - b) fissa, ai sensi del Regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il segretario Comunale;
 - c) determina le modalità, i mezzi ed i soggetti del controllo interno di gestione se deliberato dal Consiglio, sentito il revisore dei conti.

Art. 31 **Adunanze e deliberazioni**

1. la Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza assoluta dei membri in carica e con la maggioranza assoluta dei voti validi.
3. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.
4. Le sedute della giunta non sono pubbliche salvo diversa decisione della Giunta stessa, espressa a maggioranza dagli Assessori presenti.

5. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con voto espresso dalla maggioranza degli assessori assegnati.

Art. 32 **Funzioni del Sindaco**

1. Il Sindaco è Capo dell'Amministrazione comunale.
2. Il Sindaco o che ne fa legalmente le veci esercita le funzioni dell'Ufficiale del Governo, nei casi previsti dalla Legge.
3. Egli esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente statuto.
4. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti comma il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

Art. 33 **Competenze del Sindaco**

1. Il Sindaco in qualità di Capo dell'Amministrazione comunale :
 - a) convoca e presiede il Consiglio comunale e la Giunta comunale; ne fissa l'ordine del giorno e determina il giorno e l'ora dell'adunanza;
 - b) assicura l'unità di indirizzo della Giunta comunale promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori;
 - c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;
 - d) indice i referendum comunali;
 - e) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
 - f) provvede all'osservanza dei regolamenti;
 - g) può sospendere cautelativamente, in casi gravi i dipendenti del Comune, riferendone alla Giunta nella prima adunanza;
 - h) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sulla base delle deliberazioni di competenti organi comunali.

CAPO III **UFFICIO E PERSONALE**

SEZIONE I **IL SEGRETARIO COMUNALE**

Art. 34 **Ruolo e attribuzioni generali**

1. Il Segretario Comunale, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica e funzione amministrativa, svolge le attività gestionali dell'Ente che gli vengono affidate dal presente Statuto. Nell'esercizio di tale attività si avvale degli uffici e segue gli indirizzi del Consiglio, della Giunta e del Sindaco dal quale dipende funzionalmente.
2. Il Segretario Comunale, nel rispetto della Legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni, è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.
3. Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, esercita l'attività di sua competenza con potestà di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con

responsabilità di risultato tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco che ne riferisce alla Giunta.

4. Allo stesso organo sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di Legge e del presente Statuto.

Art. 35 **Attribuzioni gestionali**

1. La Segretario compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberative e che non siano espressamente attribuite dallo Statuto ad organi elettivi, nonché degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.
2. In particolare il Segretario adotta i seguenti atti :
 - a) predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi, quando detti programmi non siano redatti direttamente dagli stessi organi o da Dirigenti o collaboratori esterni incaricati ai sensi della Legge 08/06/1990, n. 142;
 - b) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione degli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e programmi fissati da questi organi;
 - c) ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni e di criteri adottati con deliberazione di Giunta;
 - d) in mancanza di figure dirigenziali, assume la presidenza delle Commissioni di gara e di concorso con l'assistenza di un ufficiale verbalizzante e con l'osservanza dei criteri e principi procedurali in materia, fissati dalla normativa regolamentare dell'Ente;
 - e) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;
 - f) verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti ed i provvedimenti anche esterni, conseguenti e necessari per la esecuzione delle deliberazioni;
 - g) verifica della efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
 - h) sottoscrizione dei mandati di pagamento e riversali d'incasso.

Art. 36 **Attribuzioni consultive**

1. il Segretario Comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione della Giunta, a quelle esterne.
2. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco.
3. Esplica e sottoscrive i pareri previsti dalla Legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi.

Art. 37 **Attribuzioni di sovrintendenza – Direzione Coordinamento**

1. Il Segretario Comunale esercita funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.

2. Il Segretario Comunale può emanare nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di Legge.

Art. 38
Attribuzioni di legalità e garanzia

1. Il Segretario partecipa alle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale, curandone la verbalizzazione. Partecipa altresì curandone la verbalizzazione alle sedute delle Commissioni in cui la Legge o i Regolamenti ne prevedano espressamente la presenza, con ampia facoltà di delega;
2. Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale.
3. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.
4. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.
5. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato Regionale di Controllo ed agli altri Enti o soggetti ai quali essi vanno inviati per disposizioni di legge o regolamentari ed attesta, su dichiarazione del Messo Comunale, l'avvenuta pubblicazione all'Albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'Ente.

Art. 39
Vicesegretario

1. Un dirigente o un dipendente con funzioni direttive, oltre alle attribuzioni specifiche previste dal mansionario per il posto ricoperto, può essere incaricato dalla Giunta Comunale di funzioni – vicarie – od – ausiliarie – del Segretario Comunale, da assolvere in via eccezionale o unicamente in caso di assenza o impedimento per motivi di fatto o di diritto del titolare dell'Ufficio.

SEZIONE II

GLI UFFICI

Art. 40
Principi strutturali ed organizzativi

1. L'Amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi :
 - a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;
 - b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture del personale.

2. Il Regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 41 Struttura

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del Regolamento, è articolata in uffici e servizi appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 42 Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle Leggi, agli accordi di categoria ed allo Statuto.
3. Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare :
 - a) struttura organizzativo-funzionale;
 - b) dotazione organica;
 - c) modalità di assunzione e cessazione del servizio;
 - d) diritti, doveri e sanzioni;
 - e) modalità organizzative della Commissione di disciplina;
 - f) trattamento economico.

CAPO IV

I SERVIZI

Art. 43 Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto privativa del Comune, ai sensi di Legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione prevista dalla Legge e dal presente Statuto.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale pubblico locale.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzioni, l'affidamento in appalto mediante convenzione, unione di Comuni ovvero Consorzio.
5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere comunque, assicurare idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

6. Il Consiglio Comunale può delegare alla Comunità Montana l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.

Art. 44
Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi Regolamenti.

Art. 45
Istituzione

1. Il Consiglio Comunale, per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino : i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il Regolamento di cui al precedente primo comma determina, altresì, la dotazione organica del personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Il Regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
5. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

Art. 46
Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dell'Istituzione sono nominati dal Consiglio Comunale, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione.
2. Il Regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
3. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal Regolamento.

Art. 47
Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza

provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 48 **Il Direttore**

1. Il Direttore dell'Istituzione è nominato dalla Giunta con le modalità previste dal Regolamento.
2. Dirige tutta l'attività dell'Istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare la attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle Istituzioni.

Art. 49 **Aziende speciali**

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statuarie può deliberare gli atti costitutivi di eventuali Aziende Speciali che ritenesse opportuno costituire per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende Speciali sono disciplinate da apposito statuto approvati dal Consiglio Comunale e da propri regolamenti interni; questi ultimi sono approvati dal Consiglio di Amministrazione delle Aziende e sottoposti ad approvazione successiva da part del Consiglio Comunale.
3. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Consiglio Comunale, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

Art. 50 **Nomina e revoca degli Amministratori di Istituzioni e Aziende Speciali**

1. Gli Amministratori delle Aziende e delle Istituzioni sono nominati dal Consiglio Comunale tra i propri Consiglieri o tra i cittadini che, oltre al possesso dei requisiti per l'eleggibilità o la compatibilità alla carica di Consigliere, presentino requisiti di professionalità e/o provate capacità amministrative.
2. Il Presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del Sindaco, o di 1/5 dei Consiglieri Comunali assegnati, dal Consiglio Comunale che prevede contestualmente alla loro sostituzione.

Art. 51 **Società a prevalente capitale pubblico locale**

1. Negli Statuti delle Società a prevalente capitale pubblico locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

Art. 52 **Gestione associata dei servizi e delle funzioni**

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

CAPO V CONTROLLO INTERNO

Art. 53 Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno fornire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre il controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziario dell'Ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'Ufficio del Revisore del Conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della Legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle Società per Azioni e del presente Statuto.
4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del Revisore e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

Art. 54 Revisore del Conto

1. Il Revisore del Conto, deve possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento della autonomie locali.
2. Il Regolamento potrà prevedere eventuali cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il Regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relativi ai Sindaci delle S.p.A..
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel Regolamento il Revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

CAPO VI

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 55 Organizzazioni sovracomunali

1. Il Consiglio Comunale può promuovere e favorire forme di collaborazione con altri enti Pubblici territoriali, al fine di coordinare e di organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Art. 56
Principio di cooperazione

1. Il Comune nello spirito del conseguimento di obiettivi di efficienza, di economicità e funzionalità può promuovere forme di collaborazione, convenzioni, consorzi, accordi di programma ed unioni di Comuni avvalendosi dei moduli per essi previsti dalla Legge.

CAPO VII

PARTICIPAZIONE POPOLARE

Art. 57
Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
3. Ai Cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere dei cittadini o di singoli categorie.

SEZIONE I

INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

Art. 58
Interventi nel procedimento amministrativo

1. I Cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne per i casi espressamente esclusi dalla Legge e dai Regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire sia ad opera dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
3. Allo scopo l'Amministrazione, attraverso il responsabile d'ufficio, dovrà attivare direttamente o su istanza dell'interessato una preventiva e motivata informazione sul procedimento instaurato o che si intende instaurare, permettendo all'interessato di presentare le proprie deduzioni in merito e mettendo a disposizione la relativa documentazione.
4. Onde evitare controversie e senza ledere interessi di terzi od in contrasto con il pubblico interesse, il procedimento potrà concludersi con appositi accordi tra l'Amministrazione e gli interessati nella forma scritta a pena di nullità, onde determinare discrezionalmente il contenuto del provvedimento finale. Tali atti osserveranno la disciplina in materia di obbligazioni e contratti, anche se le eventuali controversie restano riservate esclusivamente al Giudice amministrativo.
5. I modi e le forme di attivazione delle procedure di cui al presente articolo formeranno oggetto di disciplina regolamentare.

Art. 59 Istanze

1. I Cittadini, le Associazioni, i Comitati ed i Soggetti Collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione che riguardano interessi collettivi.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 60 giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione.

Art. 60 Petizioni

1. Tutti i Cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il regolamento di cui al terzo comma dell'art. 51 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata e dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro 60 giorni dalla presentazione.
4. Se il termine previsto al terzo comma non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta di Consiglio.
5. La procedura si chiede in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.
6. La petizione deve essere firmata da almeno 30 Cittadini eletti del Comune.

Art. 61 Proposte

1. N. 100 cittadini elettori del Comune possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 60 giorni successivi all'organo competente, corredate se necessario, del parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.
3. Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.
4. I cittadini di cui al primo comma all'atto della presentazione delle proposte devono indicare un proprio rappresentante al quale vanno indirizzate le comunicazioni da parte dell'organo comunale competente, detto rappresentante sarà anche il soggetto

legalmente autorizzato ad intervenire per illustrare la proposta; in caso di suo impedimento potrà intervenire un suo sostituto appositamente indicato dai firmatari.

SEZIONE II

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 62

Principi generali

1. L'Amministrazione Comunale favorisce l'attività delle Associazioni, dei comitati e degli Enti esponenti operanti sul proprio territorio, anche su base di frazione o di quartiere, a tutela di interessi diffusi o portatori di alti valori culturali, economici e sociali, incentivandone la partecipazione alla vita amministrativa dell'Ente.
2. Alle Associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativa.
3. Per il conseguimento delle finalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo la Giunta Municipale istituisce un apposito albo delle associazioni dei comitati o degli Enti Esponenti operanti nel territorio e che svolgono effettivamente azioni socialmente rilevanti. La Giunta Municipale delibera di volta in volta l'iscrizione al suddetto albo prendendo in esame nuove domande e cancellando eventuali associazioni non più meritevoli o inattive.

Art. 63

Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
2. L'Amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando : finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organismi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

Art. 64

Partecipazione alle commissioni

1. Le Commissioni consiliari su richiesta delle Associazioni e degli Organismi interessati, sono tenuti a sentire i rappresentanti di questi ultimi.

SEZIONE III

REFERENDUM

Art. 65

Referendum

1. Sono previsti Referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti Referendum in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da Legge Statali o Regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendarie nell'ultimo quinquennio;
3. Soggetti promotori del referendum possono essere :
 - a) il 20% del corpo elettorale degli elettori della Camera dei Deputati;
 - b) il Consiglio Comunale.
4. Il Consiglio Comunale fissa nel Regolamento le modalità organizzative della consultazione e di svolgimento, la composizione e le attribuzioni dell'ufficio comunale per il referendum.
5. Il Referendum è ritenuto valido se si raggiunge una percentuale di votanti almeno del 45% del corpo elettorale.
6. La proposta del Referendum viene inoltrata al Sindaco che entro 30 giorni dalla ricezione dal comitato promotore stesso, la discute in Giunta e la affida ad apposita Commissione che esprime parere di ammissibilità e regolarità entro 30 giorni successivi. Tale Commissione dovrà valutare la regolarità della composizione del comitato promotore, dell'oggetto e delle firme autentiche quali condizioni di ammissibilità. Il Consiglio Comunale, entro 30 giorni successivi, delibera l'indizione del Referendum. Il Referendum deve essere indetto entro 90 giorni dall'esecutività della delibera. Il tempo di 90 giorni può essere prorogato fino ad un massimo di altri 90 giorni in concomitanza di altre consultazioni popolari o per particolari ed impegnative coincidenze con altre importanti attività amministrative. Non si possono effettuare più di una consultazione referendaria nell'anno solare.

Art. 66 Effetti del Referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti in indirizzo.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

SEZIONE IV

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

ART. 67 Diritto di Accesso

1. Ai Cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal Regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso agli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento.
3. Il Regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norma di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 68
Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle Aziende Speciali e delle Istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo Pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La Giunta Municipale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il Regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 Legge 07 agosto 1990, n. 241.

CAPO VIII

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 69
Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno 150 cittadini per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
3. Lo statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi dalla data di esecutività sono sottoposte a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 70
Regolamenti

1. Il comune emana regolamenti :
 - a) Nelle materie ad essi demandate dalla Legge o dallo Statuto;
 - b) In tutte le materie di competenza comunale ove ne ravvisi la necessità.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla Legge generale sugli Enti Locali, la proposta regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i Regolamenti Comunali sono adottati nel rispetto delle Legge Statali e Regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. L'iniziativa dei Regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 53 del presente Statuto.
5. I Regolamenti possono essere sottoposti a Referendum con effetti anche abrogativi nei limiti e secondo le modalità prescritte nel precedente art. 57.
6. Nella formazione dei Regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
7. I Regolamenti sono soggetti a normale pubblicazione all'Albo Pretorio, per la durata di 15 giorni dopo che la delibera d'adozione è divenuta esecutiva. I Regolamenti devono

esedre comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

CAPO IX

NORME TRASITORIE E FINALI

Art. 71

Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di Legge. Da tal momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.
2. Gli adeguamenti dello Statuto e dei Regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella Legge 08 Giugno 1990, n. 142, ed in altre Leggi e nello Statuto stesso, entro 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 72

Adozione di Regolamenti

1. Il consiglio approva entro 2 anni i Regolamenti previsti dallo Statuto, esclusi quelli di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, per i quali si applica la disposizione di cui all'art. 59, comma primo, della Legge 08/06/1990, n. 142. Fino all'adozione dei suddetti Regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la Legge e lo Statuto.